SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 281**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353.

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

90G0386

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 77:

Banca nazionale del lavoro, in Roma:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1990.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1990.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 novembre 1990, n. 354.

Istituzione della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita per un triennio la commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

2. La commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito comunitario, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne cause e conseguenze.

3. La commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

Art. 2.

1. La commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo delle analisi sociali, nominati, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per gli affari sociali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, nel limite di tre persone comandate da altre amministrazioni dello Stato, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione per la loro partecipazione a sedute e riunioni e per l'espletamento di speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

2. La commissione può avvalersi della collaborazione di esperti ai quali spettano rimborsi e compensi con le modalità e nelle misure fissate nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero complessivo annuo di prestazioni non superiore a duecento.

3. Entro i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 5, la commissione può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori, mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 4.

1. Per il primo triennio, ai compiti previsti dalla presente legge provvede la commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 1988, il cui termine di ultimazione dei lavori è stato prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1990, e la cui composizione può essere modificata con le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— L'art. 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come sostituito dall'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), è così formulato:

«Art. 380 *(Conferimento di speciali incarichi)*. — Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.

In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3958):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro per gli affari sociali (JERVOLINO RUSSO) il 22 maggio 1989.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 3 agosto 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 9 novembre 1989 e approvato il 24 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2388):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 22 agosto 1990, con pareri delle commissioni 5ª, 11ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 6 novembre 1990 e approvato il 13 novembre 1990.

90G0402

DECRETO LEGGE 1° dicembre 1990, n. 355.

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a disciplinare la gestione transitoria delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali e gli organi collegiali di cui all'articolo unico, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 gennaio 1986, n. 4, per quanto concerne le funzioni sanitarie, sono sciolti e restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6.

2. Nell'esercizio delle responsabilità di cui al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, i provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono adottati dall'organo di cui al comma 6 e sono approvati dalle giunte regionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Agli stessi fini, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. La nomina del comitato di garanti è riservata agli enti locali di riferimento territoriale ed avviene con votazione limitata. L'assemblea dei comuni opera unicamente come collegio elettorale dei componenti del comitato di garanti, che sono scelti tra cittadini aventi comprovata esperienza di amministrazione, che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, e sempreché non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori comunali.

4. I comitati di garanti sono nominati non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata nomina o nei casi in cui ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, previo invito a provvedere alle assemblee di cui al comma 3, il prefetto territorialmente competente nomina un comitato straordinario provvisorio di tre membri, che resta in carica sino alla costituzione o alla ricostituzione del comitato di garanti, nominato con le procedure sopra indicate.

5. I comitati di garanti eleggono nel proprio seno il presidente e svolgono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali.

6. Tutti i poteri di gestione sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma di Trento e di

Bolzano, su conforme delibera delle rispettive giunte. Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e sempreché non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. Non possono essere nominati commissari i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.

7. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali sono nominati non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, il Ministro della sanità provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 6, che resta in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i comitati di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti, perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1, le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

8. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie sono coadiuvati nello svolgimento delle proprie funzioni dai coordinatori amministrativi e dai coordinatori sanitari.

9. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti, il quale, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dalla vigente legislazione, riferisce mensilmente al presidente della regione o della provincia autonoma in ordine all'andamento dell'amministrazione.

10. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso pari a quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, maggiorato del cinquanta per cento.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0408

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 1990.

Terzo aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987 concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi;

Visto in particolare il relativo art. 10 che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone l'immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e dal decreto ministeriale 1° agosto 1990, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse;

Visti i propri decreti 11 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1987, e 6 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1988 e 27 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989, concernenti l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie;

Viste le ulteriori comunicazioni fornite dai Paesi esteri esportatori in ordine alla idoneità igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone acquee di provenienza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto — con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali è stata da essi ufficialmente attestata l'idoneità igienico-sanitaria — le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine ed i periodi dell'anno in cui è consentita l'importazione di cui al decreto 11 febbraio 1987, è così integrato:

Grecia:

area marina: Golfo Thermaikos (zona compresa tra Methon e Kitros);
specie molluschi: Mytilus galloprovincialis;
periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Turchia:

area marina: Golfo di Saroz;
specie molluschi: Tapes decussatus, Ostrea edulis, Mytilus galloprovincialis, Modiola barbata, Venus verrucosa:
periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1990

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

90A5061

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Padova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Padova dalla quale risulta che il giorno 6 ottobre 1990 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui è stata ubicata la predetta intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione de richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Padova è accertato per il giorno 6 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5076

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 novembre 1990.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dalla Polonia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1990, pubblicato nel suppl. ord. n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51, del 2 marzo 1990, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di patate da seme, modificata dalla direttiva n. 90/404/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970 modificata dalla direttiva n. 88/380/ CEE;

Vista la decisione presa in sede CEE il 28 settembre 1990 dal comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva CEE n. 77/93/CEE sopra menzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi seme di patate originari dalla Polonia;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del «Corynebacterium sepedonicum» e del «potato spindle tuber viroid»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi seme di patate della varietà Sieglinde, originari della Polonia, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1991.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie polacche dovranno accertare che:

a) le patate da seme sono state prodotte in campi situati nella «zona chiusa» di Wierzbowo, nel voivodato di Lomza;

b) le patate da seme sono state prodotte esclusivamente da patate da seme della categoria «Elite», prodotte nella «zona chiusa» di cui al punto *a)*;

c) le patate da seme sono state certificate ufficialmente come patate da seme rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «Original»;

d) i campioni sono stati prelevati ufficialmente da ogni partita (lotto) destinata all'Italia; una partita dovrà consistere soltanto di tuberi di un'unica varietà prodotti in un'unica azienda; i campioni dovranno essere esaminati in laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» e del «Corynebacterium sepedonicum»; i campioni sottoposti all'esame per l'accertamento della presenza di «potato spindle tuber viroid» debbono essere costituiti da tuberi o foglie prelevati nel campo in cui è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Corynebacterium sepedonicum» si deve prelevare un campione di almeno 200 tuberi da ogni partita di 5 tonnellate o meno applicando i seguenti metodi:

in relazione al «potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», riveduto o un metodo equivalente, o il processo di ibridazione C-DNA;

in relazione al «Corynebacterium sepedonicum»: IF «Angers» o un metodo IF equivalente.

Art. 3.

Le partite debbono essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie polacche soltanto dopo la conferma che, attraverso gli accertamenti di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum», è stata scoperta e che in particolare la prova IF ha dato esito negativo.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda che ha prodotto le patate da seme, il numero di certificazione delle partite di patate da seme e la denominazione della zona di cui alla lettera *a)* dell'art. 2.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del «Corynebacterium sepedonicum», applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto. Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate sino alla conferma che nessuna traccia di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione di detti esami.

Art. 6.

Le patate ottenute dai tuberi seme importati non potranno essere certificate come «tuberi seme di patate», ma dovranno essere utilizzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

I locali, i contenitori, i materiali da imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita e la preparazione del materiale di semina che sono stati in contatto con i tuberi seme importati, prima del successivo impiego, dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfestazione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 8.

L'importazione delle singole partite di patate da seme dalla Polonia deve essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovrà essere specificato la quantità, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi seme.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione delle misure contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

90A5062

DECRETO 21 novembre 1990.

Misure fitosanitarie per l'importazione di patate da seme dal Canada.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1990, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1990, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di patate da seme, modificata dalla direttiva n. 89/366/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata dalla direttiva n. 88/380/CEE;

Vista la decisione presa in sede CEE il 26 settembre 1989 dal Comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopra menzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi seme di patate originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del «Corynebacterium sepedonicum» e del «potato spindle tuber viroid»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi seme di patate della varietà Kennebec, originari del Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1991.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie canadesi dovranno accertare che:

1) le patate da seme sono state prodotte in campi situati in aree delle province del New Brunswich o del Prince Edward Island che «Agriculture Canada» abbia ufficialmente dichiarato esenti da «potato spindle tuber viroid» e da «Corynebacterium sepedonicum». Dette aree potranno essere dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono i campi di almeno tre diverse aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che tali aziende gestiscano terreni affittati situati in altre aree; oppure una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni non facenti parte delle suddette aziende, dove i predetti organismi nocivi sono stati rilevati nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette aree sono la prima diretta generazione di patate da seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre patate da seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie destinata alla produzione di patate diverse da quelle da seme non deve superare 1/5 di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;

d) esami annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei precedenti cinque anni, in condizioni adeguate per l'individuazione degli oganismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non hanno mostrato alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste aree come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per assicurare che:

le patate prodotte in altre aree del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

le patate prodotte in tali aree, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di aree diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

i tuberi debbono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria di base;

le aree nelle quali nel 1985 sono state prodotte le partite trovate infette da «Corynebacterium sepedonicum» in campioni prelevati nella Comunità e nelle aree nelle quali sono state prodotte le patate da seme che hanno prodotto tali partite, non possono essere dichiarate esenti dall'organismo nocivo sopraindicato;

2) le patate da seme devono essere certificate ufficialmente come patate da seme che soddisfino almeno le condizioni previste per la categoria «di base»;

3) i campioni devono essere prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda; i campioni dovranno essere esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» e del «Corynebacterium sepedonicum»; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «potato spindle tuber viroid» saranno costituiti da tuberi o foglie prelevati nel campo ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Corynebacterium sepedonicum» devono essere prelevati da ogni partita due campioni di tuberi pari a circa l'1% dei tuberi costituenti la partita, fino a 1.000 tuberi; gli esami devono essere effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:

per quanto riguarda il «potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», o la procedura di ibridazione C-DNA;

per quanto riguarda il «Corynebacterium sepedonicum» almeno il metodo indicato nel «Piano per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata» (EUR 112888 ISBN 92-825-7760-0) o un metodo IF equivalente.

Art. 3.

Le partite di patate dovranno essere tenute separate durante tutte le operazioni compreso il trasporto.

Art. 4.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita di tuberi seme di patate deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione degli esami di cui all'art. 2.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le patate da seme e il numero di certificazione all'origine, nonché il nome dell'area di cui al primo comma del punto 1), e dell'azienda di cui alla lettera *b)* del punto 1), sempre dell'art. 2.

Art. 5.

Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali. Le partite devono rimanere sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione di tali esami.

Art. 6.

Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate», ma debbono essere commercializzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

I locali, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale da semina che sono stati in contatto con i tuberi seme importati, prima del successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 8.

L'importazione delle singole partite di patate da seme dal Canada deve essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovrà essere specificato la quantità, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da seme.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

90A5063

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale n. 767 del 27 marzo 1987;

Sentito il parere positivo del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale n. 2985 del 7 giugno 1990, con il quale è stata riordinata la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale, ed in particolare l'art. 4;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 257, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 257. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

2. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Tale numero è ritenuto giusto in base a considerazioni riguardanti le richieste di specialisti nel territorio operativo.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia ed immunologia dermatologica; dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:

dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente trasmesse; andrologia.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
isto-citopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia e immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia e immunologia dermatologica	ore	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti:

Reparti:

uomini;
donne e bambini.

Ambulatori:

dermatologia allergologica;
dermatologia correttiva;
dermatologia generale;
dermatologia micologica;
dermatologia oncologica;
dermatologia pediatrica;
dermatologia vascolare;
centro malattie sessualmente trasmesse;
centro psoriasi.

Laboratori:

laboratorio di immunosieroterapia;
laboratorio di immunoistopatologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 settembre 1990

Il rettore

90A5050

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Vista la nota n. 1228 del 20 luglio 1989, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in odontostomatologia;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale n. 2837 del 26 maggio 1990, con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia;

Ritenuto opportuno rettificare il predetto decreto rettorale, in quanto contenente norme di carattere generale che esulano dalla normativa specifica della scuola;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 304, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 1. — È istituita presso l'Università degli studi di Bari la scuola di specializzazione in odontostomatologia, che conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.

La scuola è annessa all'istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area stomatologica;
d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 5. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

1) Area medica:

farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia (dento-maxillo-facciale).

2) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

3) Area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
parodontologia;
clinica odontostomatologica.

4) Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentari;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 6. — L'attività didattica comprende ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

1) Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia	»	20

2) Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	»	50

3) Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30

4) Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentari	»	50
odontotecnica		50
odontoiatria conservativa	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

1) Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	ore	50

2) Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva	»	20
radiologia odontostomatologica	»	30
parodontologia	»	50

3) Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile	»	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

1) Area medica (ore 20):

medicina legale	ore	20

2) Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative	»	30

3) Area stomatologica (ore 100):

parodontologia	»	30
clinica odontostomatologica	»	70

4) Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	ore	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100

Monte ore elettivo (2): ore 400.

Art. 7. — Le attività pratiche, previste dall'ordinamento degli studi, distinte in una fase di addestramento preclinico ed in una fase di addestramento clinico, sono rappresentate da esercitazioni di odontoiatria simulata e da diagnosi e trattamento dei casi clinici nei diversi campi della odontostomatologia nell'ambito dell'attività dell'istituto sede della scuola. Le ore complessive, che sono dedicate all'attività didattica e pratica, sono articolate secondo l'orario predisposto di anno in anno dal consiglio della scuola, in conformità a quanto esposto dall'art. 7.

Art. 8. — Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di strumenti secondo le indicazioni della scuola.

Art. 9. — La frequenza necessaria per sostenere gli esami di profitto alla fine di ogni singolo anno accademico deve ammontare all'85% della frequenza richiesta. Le assenze vanno comunque giustificate. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione comprovata, equivalente ad un ammontare di ore pari a quello della scuola, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 10. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un tema assegnato dal direttore della scuola.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 11. — L'importo delle tasse e sopratasse dovuto dagli iscritti alla scuola è previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola stessa.

Art. 12. — Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

Art. 13. — La direzione della scuola ha sede nell'istituto di clinica odontostomatologica ed è affidata al professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata ai professori di seconda fascia.

Art. 14. — La scuola dispone di personale docente della prima fascia e seconda fascia, nonché il personale non docente del ruolo amministrativo, tecnico odontotecnico ed ausiliario.

Art. 15. — Le attrezzature cliniche, didattiche, di laboratorio, di odontotecnica, radiologiche esistenti nella clinica odontoiatrica sono utilizzate per la scuola.

Art. 16. — Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 ottobre 1990

Il rettore

90A5051

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269, recante: «Disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali».

Il decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269, recante: «Disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 1° ottobre 1990.

90A5081

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Avviso relativo alla pubblicazione della deliberazione n. 4754 del 10 luglio 1990 concernente: «Modificazioni all'allegato C/1 della I e della II parte del regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della CONSOB».

Si comunica che nel Bollettino mensile CONSOB n. 10, ottobre 1990, datato 23 novembre 1990, è stata pubblicata la delibera n. 4754 del 10 luglio 1990 concernente: «Modificazioni all'allegato C/1 della I e della II parte del regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della CONSOB», resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 agosto 1990.

90A5082

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di rettifica afferente all'elenco del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 5 novembre 1990).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo rigo del testo dove è scritto: «soluzione spray - flac. g 150 all'1% - cod. *023603106*», si legga: «soluzione spray - flac. g 150 all'1% - cod. *023603196*».

90A5060

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000